



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: www.figcmarche.it
e-mail: cr.marche01@lnd.it
pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 158 del 09/02/2026

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 9 febbraio 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

Reclamo n. 53/CSAT 2025/2026 Dispositivo n. 53/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 53 promosso dalla società A.S.D. CHIARAVALLE FUTSAL in data 29/01/2026 avverso la sanzione della squalifica fino al 18/02/2026 al tecnico MULINARI MATTEO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 76 Calcio a Cinque del 28/01/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. CHIARAVALLE FUTSAL.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 09 febbraio 2026.

Il Relatore
F.to in originale
Donatella Bordi

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 09 febbraio 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

**Reclamo n. 54/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 54/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 54 promosso dalla società U.S. PONTESASSO A.S.D. in data 30/01/2026 avverso la sanzione della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Tarsi STEFANO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro – Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 80 del 28/01/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. Tarsi STEFANO a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 09 febbraio 2026.

Il Relatore
F.to in originale
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 09 febbraio 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

**Reclamo n. 55/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 55/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 55 promosso dalla società A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE in data 28/01/2026 avverso la sanzione della squalifica per n° 10 (dieci) gare effettive al calciatore CARBONE MATTEO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 76 Calcio a Cinque del 28/01/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 09 febbraio 2026.

Il Relatore
F.to in originale
Francesco Scaloni

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 09 febbraio 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *
* * *

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 153 – RIUNIONE DEL 2 FEBBRAIO 2026

Reclamo n. 50/CSAT 2025/2026
Decisione n. 50/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 2 febbraio 2026, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 50 promosso dalla società A.S.D. VILLA FASTIGGI CALCIO in data 21/01/2026 avverso la sanzione della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore MANDOLESI PIERPAOLO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro – Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 75 del 20/01/2026,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
- letto il reclamo;
- relatore Marco Marconi;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 21 gennaio 2026 la società A.S.D. VILLA FASTIGGI CALCIO ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive irrogata al calciatore MANDOLESI PIERPAOLO dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro – Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 75 del 20/01/2026, sostenendo che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto all'effettivo comportamento tenuto nell'occasione dal calciatore e quindi chiedendone una riduzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va accolto e la sanzione va ridotta a 2 giornate di squalifica in quanto dal referto dell'arbitro si evince che il calciatore sanzionato si è limitato a mettere in atto una smodata protesta senza ingiuriare il direttore di gara per cui la sanzione va stabilita nel minimo previsto dall'art. 39 CDS.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. MANDOLESI PIERPAOLO a 2 (due) giornate effettive. Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 02 febbraio 2026.

Il Relatore
Marco Marconi

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 6 febbraio 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 51/CSAT 2025/2026
Decisione n. 51/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 2 febbraio 2026, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 51 promosso dalla società A.S.D. PIANE MG in data 24/01/2026 avverso la sanzione della squalifica fino al 07/03/2026 al tecnico RAMADORI MANUELE applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 66 del 21/01/2026,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
 - letto il preannuncio ed il reclamo;
 - ascoltata la reclamante alla richiesta audizione;
 - relatore Francesco Scaloni;
 - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 24 gennaio 2026 la società A.S.D. PIANE MG ha promosso reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 07/03/2026 irrogata al tecnico RAMADORI MANUELE dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 66 del 21/01/2026, sostenendo che la sanzione sarebbe eccessiva in relazione all'effettivo comportamento messo in atto dal proprio tesserato e quindi chiedendone una riduzione.

Alla richiesta audizione la reclamante ha ribadito la propria versione dei fatti ed insistito per l'accoglimento del reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte preso atto che la lettura del referto indica che il complessivo comportamento tenuto dall'allenatore sanzionato va ricondotto ad un unico comportamento irriguardoso messo in atto nei confronti del direttore di gara e quindi alla fattispecie prevista dall'art.36, comma 1 lettera a) che prevede una sanzione minima di 4 giornate di squalifica per i calciatori ed i tecnici, accoglie il reclamo e stabilisce come congrua la sanzione della squalifica fino al 15 febbraio 2026.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al tecnico Sig. RAMADORI MANUELE fino al 15/02/2026.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti consequenti.
Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 02 febbraio 2026.

Il Relatore
Francesco Scaloni

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 6 febbraio 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 52/CSAT 2025/2026
Decisione n. 52/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 2 febbraio 2026, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 52 promosso dalla società TRODICA CALCIO ASD in data 26/01/2026 avverso la ripetizione della gara MONTICELLI CALCIO S.R.L. – TRODICA CALCIO ASD deliberata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 143 del 21/01/2026,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il preannuncio ed il reclamo;

- relatore Piero Paciaroni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 19 gennaio 2026 la società A.S.D. TRODICA CALCIO ASD ha proposto reclamo avverso la decisione di ripetizione della gara MONTICELLI CALCIO S.R.L. – TRODICA CALCIO ASD emessa dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 143 del 21/01/2026, chiedendo alla Corte di riformare e/o annullare la decisione del Giudice Sportivo e conseguentemente di stabilire il risultato finale della partita in 0-4 quale era al momento della interruzione definitiva.

La reclamante sostiene che la decisione impugnata sia illegittima in quanto l'errore tecnico commesso dall'arbitro che ha sospeso la gara al 44 del secondo tempo, decidendo che non era possibile proseguirla in quanto la squadra del MONTICELLI CALCIO Srl era rimasta con 7 giocatori in campo a seguito di 4 espulsioni da lui comminate: ciò sulla base del fatto che “*Negli istanti successivi ... dopo l'ultima espulsione ... entrambe le squadre hanno espresso in modo insistente l'errata opinione che con 7 giocatori rimanenti la partita dovesse essere interrotta. In un primo momento io, direttore di gara designato, ho invitato i calciatori a riprendere il gioco. Sommerso dalle insistenti proteste generali che non nego abbiano messo a dura prova la mia sicurezza sul regolamento, e non riuscendo a pensare ad un modo per risolvere la situazione, ho eseguito il triplice fischio finale al minuto 44 del secondo tempo.*“.

Risulta quindi palese che l'arbitro sia incorso in un errore tecnico per aver fischiato al fine della gara quando avendo la squadra del Monticelli 7 giocatori in campo la partita avrebbe dovuto proseguire fino al termine della stessa, ovvero facendo giocare il minuto finale ed il recupero, peraltro non indicato.

La reclamante chiede che la gara venga dichiarata regolare in quanto l'errore tecnico commesso dal direttore di gara non avrebbe influito sul risultato finale della stessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va respinto in quanto - così come già sentenziato dal giudice sportivo – all'errore tecnico commesso dal direttore di gara che non ha fatto terminare la gara non può non conseguire la

decisione di far ripetere la gara: non è infatti possibile dichiarare regolare una gara che non è giunta al termine della stessa e quindi non si può convalidare un risultato parziale di una partita che non è giunta al suo termine regolamentare.

I principi giurisprudenziali, genericamente richiamati dalla reclamante, non riguardano gare che non siano giunte al loro termine naturale, ma soltanto partite giunte al termine nelle quali il direttore di gara ha commesso un errore tecnico che è stato ritenuto ininfluente sul risultato finale di una gara nella quale sono stati comunque giocati tutti i minuti previsti dal regolamento.

L'esempio classico è quello dell'errore tecnico consistito nel non avere espulso un calciatore della squadra in svantaggio al quale era stata comminata una seconda ammonizione: in tale ipotesi è stato correttamente stabilito che non essendo riuscita la squadra che stava già perdendo la gara a ribaltare il risultato finale, pur avendo giocato con un uomo in più, era evidente che l'errore tecnico, pur essendo palese, non aveva avuto alcuna influenza sul risultato finale, avendo procurato un illegittimo vantaggio alla squadra che stava perdendo e che non è riuscita a trarre alcun profitto da tale illegittima situazione ad essa favorevole.

Nel caso in esame l'errore tecnico non ha avvantaggiato nessuno in quanto è consistito in un errore che ha comportato soltanto che la gara non si è svolta regolarmente, non essendo stati giocati tutti i minuti di gara previsti dal regolamento.

Ritiene la Corte – confermando quanto deciso dal Giudice Sportivo – che una gara non conclusa e che quindi non ha avuto un regolare svolgimento non possa essere dichiarata regolare e che l'unica decisione possibile in base a quanto prevede il CGS sia quella di ordinare la ripetizione della gara, non essendo possibile convalidare un risultato parziale di una partita non giunta al termine regolamentare.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società TRODICA CALCIO ASD.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti consequenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 02 febbraio 2026.

Il Presidente e relatore
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 6 febbraio 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 09/02/2026

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)